



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 10 maggio 2022
(OR. en)

8410/22

LIMITE

CORLX 376
CFSP/PESC 526
CYBER 130
JAI 523
FIN 463

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione
(PESC) 2019/797, concernente misure restrittive contro gli attacchi
informatici che minacciano l'Unione o i suoi Stati membri

DECISIONE (PESC) 2022/... DEL CONSIGLIO

del ...

**che modifica la decisione (PESC) 2019/797, concernente misure restrittive
contro gli attacchi informatici che minacciano l'Unione o i suoi Stati membri**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 17 maggio 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2019/797¹.
- (2) La decisione (PESC) 2019/797 si applica fino al 18 maggio 2022. In esito a un riesame di tale decisione risulta opportuno prorogarne la validità fino al 18 maggio 2025 e prorogare la validità delle misure restrittive ivi previste fino al 18 maggio 2023.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2019/797,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ Decisione (PESC) 2019/797 del Consiglio, del 17 maggio 2019, concernente misure restrittive contro gli attacchi informatici che minacciano l'Unione o i suoi Stati membri (GU L 129 I del 17.5.2019, pag. 13).

Articolo 1

L'articolo 10 della decisione (PESC) 2019/797 è sostituito dal seguente:

"Articolo 10

La presente decisione si applica fino al 18 maggio 2025 ed è costantemente riesaminata. Le misure di cui agli articoli 4 e 5 si applicano nei confronti delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi elencati nell'allegato fino al 18 maggio 2023."

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a ..., ...

Per il Consiglio
Il presidente
